Anno XIII. Giovedì, 26 Aprile 1860. N. 116.

L'OPINIONE

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche
e si distribuisce dalle ore 7 del mattino al mezzogiorno.

Prezzo delle Associazioni

	Anno	Semestre	Trimestre
Torino a domicilio e Provincie (comprese quelle dell'Italia centrale)	L. 20	L. 11	L. 6
Svizzera	» 36	» 19	» 10
Francia	» 40	» 22	» 12
Inghilterra, Spagna e Portogallo	» 54	» 28	» 15
Austria	» 48	» 25	» 13

Un mese L. 2.
Ciascun foglio Cent. 5.

Le Associazioni si ricevono
In Torino, all'Ufficio del giornale, via della Rocca, n. 29 *bis*, pian terreno. Nelle Provincie, presso gli uffici postali. — A Parigi, all'*Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3. — A Londra, da *Frederik Mag*, Street-St-James. Le inserzioni costano L. 1 la linea.
Gli annunzi si ricevono all'*Agenzia* D. Mosso, via Madonna degli Angeli, n. 9, al prezzo di cent. 20 la linea.
Le lettere ed i richiami devono essere indirizzati *franchi* alla Direzione del giornale. Non si restituiscono i manoscritti.
Un foglio arretrato Cent. 10.

TORINO, 25 APRILE

IL CONCORDATO AUSTRIACO IN LOMBARDIA.

Ricordano i nostri lettori il cenno che abbiamo fatto del parere del consiglio di stato intorno agli effetti giuridici del concordato austriaco nella Lombardia, dopo che questa eletta parte d'Italia è stata unita al Piemonte, sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Emanuele.

A sciogliere questo problema ci conviene considerare che il concordato vincolando soltanto il Principe che lo ha stretto e non il paese, i suoi effetti sono da per sè cessati, tosto che la Lombardia fu sottratta alla signoria austriaca.

Esso non potrebbe inoltre più eseguirsi, perchè contrario in molte parti alla legge fondamentale del regno, allo Statuto, che guarentisce ad ogni cittadino dei diritti che il concordato contraddice, e le disposizioni che non sono opposte alle nostre leggi diventano inutili, in quanto che la patria legislazione vi sopperisce.

Non restava quindi che di dare alle autorità l'indirizzo per la trattazione degli affari ecclesiastici, ed a distribuire fra di esse le varie attribuzioni, in conformità dell'ordinamento politico ed amministrativo dello stato.

La seguente circolare dell'onorevole ministro di grazia e giustizia a' governatori provinciali ed a' presidenti de' tribunali della Lombardia, svolge con ampiezza l'argomento, determina il valore della patente austriaca dell'8 ottobre 1856, espone lo stato presente della quistione e porge le richieste istruzioni per guisa da rimuovere ogni dubbiezza riguardo all'applicazione de' principii liberali ed al mantenimento dei diritti dello stato e delle guarentigie dallo statuto accordate a' cittadini.

Ecco la circolare:

Ai signori Governatori Provinciali ed ai signori Presidenti dei Tribunali di Lombardia.

Torino, addì 24 aprile 1860

Onorevolissimo Signore,

Appena compiuta l'annessione della Lombardia, il governo del Re dovette preoccuparsi delle difficoltà che potevano derivare dal concordato conchiuso tra l'imperatore d'Austria e la santa sede il 18 agosto 1855, reso esecutorio in tutto l'impero colla patente 5 novembre successivo, siccome quello, che essendo informato da principii cotanto diversi da quei che reggono e guidano il nostro stato, avrebbe recato gravissimo inciampo e turbamento nello stato medesimo, ove mai avesse potuto e dovuto serbarsi in vigore nella Lombardia, non ostante la separazione di questa dall' impero d'Austria e la sua aggregazione alla Corona di Savoia.

Pur tuttavia caleva assai al governo di S. M. che nell'apprezzamento dell'attuale valore giuridico del concordato stesso, non si prescindesse punto dalle norme di diritto pubblico e privato, che sono la base e guarentigia d'ogni bene ordinato reggimento.

Mosso da tali idee ei prese ad esaminare profondamente il proposto oggetto, raccolse minute ed esatte informazioni sulla materia, consultò il consiglio di stato, e potè quindi col più sicuro fondamento adottare le soluzioni e proporre le direzioni, che lo scrivente si fa premura di recare a cognizione della S. V. Ill.ma perchè le sieno di scorta nel trattare, giusta le ragioni di competenza del proprio ufficio, le materie attinenti al concordato suddetto.

Pria di tutto giova richiamare alla memoria della S. V. Ill.ma come secondo il tenore dello stesso concordato (art. XXXV) non si dovessero ritenere abrogate le precedenti ordinanze e disposizioni statuite nella monarchia austriaca, se non in quanto al concordato medesimo fossero state contrarie; e come inoltre, giusta il modo onde fu attuato nella monarchia suddetta il concordato, anche fra le precedenti disposizioni contrarie al medesimo, quelle sole si ritennero abrogate, circa le quali non fosse richiesta la sostituzione di nuovi regolamenti agli anteriori; mentre nell'opposto caso, le stesse precedenti disposizioni, anzichè il concordato, doveano sino all'emanazione degli ordinamenti nuovi prevalere (dispaccio 25 gennaio 1856 del ministro del culto al luogotenente di Lombardia).

Di cotali nuovi ordinamenti, dalla cui emanazione il governo austriaco faceva dipendere l'attuazione del concordato, fu promulgato soltanto quello relativo al matrimonio ed al foro nelle cause matrimoniali. Di modo che lo stesso concordato nella materia matrimoniale ottenne pieno effetto; e nelle altre parti ebbe effetto solo in quanto le sue disposizioni poterono essere seguite senza collisioni coi precedenti regolamenti.

Premesse tali nozioni circa le condizioni di fatto che esistevano in Lombardia prima dell'annessione, relativamente al concordato, occorre ora di parlare delle conseguenze di diritto recate dall'annessione stessa.

Il concordato del quale trattasi non essendo che un patto colla santa sede, regolante il diritto pubblico ecclesiastico della monarchia austriaca, e contenente *corrispettive stipulazioni riguardanti o vincolanti esclusivamente il sovrano, anzi la dinastia* colà imperante, cessò di sua natura dall'essere obbligatorio per la Lombardia, dal momento che questa fu separata dall'Austria, e che il dinasta contemplato nel concordato stesso finì di aver dominio.

La Lombardia quindi passò alla corona di S. M. libera dal vincolo che il concordato le imponeva siccome soggetta al sovrano stipulante; talchè il nuovo sovrano della medesima ed il potere legislativo dello stato trovansi pur essi interamente liberi di fare intorno alle materie del concordato tutti i cambiamenti, che nella sfera dei rispettivi legittimi poteri stimassero opportuni.

Ciò è conforme ai principii che governano la ragion politica delle nazioni cattoliche, alla pratica delle medesime, alle tradizioni dello stato, e dimana inoltre dalla particolare intrinseca natura della convenzione stessa.

Che se colla patente 5 novembre 1855 il sovrano allora imperante in Lombardia mandò osservarsi come legge in tutta la sua dizione il patto del concordato, tale ordinamento, il quale altro non era che il modo onde si rendea esecutorio in quella dizione il patto stesso, cessò naturalmente, senza bisogno di espressa deroga, d'avere effetto in quel territorio, al quale il medesimo patto non potea omai più riferirsi; perocchè sarebbe stato impossibile che avesse potuto durare una sanzione di legge là dove la materia stessa della legge veniva a mancare.

Laonde è ferma opinione del governo di S. M. che il concordato in discorso abbia cessato d'avere effetto in Lombardia dal momento che questa fu staccata dall' impero austriaco.

Diversa cosa sarebbe di quegli ordinamenti, [illegible] civile avesse emanati in conseguenza del concordato, ma che non fossero il concordato stesso.

Nel che stima lo scrivente doversi ancora distinguere tra quegli ordinamenti, a cui il concordato avesse dato semplicemente occasione, o causa, e quelli che altro in sostanza non fossero, che l'esecuzione pratica delle sue disposizioni.

Quanto ai primi, anche cessato il concordato siccome patto, potendo essi tuttavia avere un valore proprio, siccome legge ordinata dal Principe nell'interesse speciale de' proprii sudditi, ne sarebbe pur tuttavia continuato il valore finchè una nuova legge non fosse sopraggiunta, la quale, od espressamente od implicitamente per virtù di diverse o contrarie disposizioni non gli avesse abrogati; quanto agli altri poi, egli è ben evidente come non avendo essi altra ragione di essere tranne in quanto all'esecuzione del concordato, col cessare del concordato ne cessò ogni valore ed effetto.

La principale disposizione emanata dal governo austriaco con forma e valore di legge in dipendenza del concordato, si fu la patente dell' 8 ottobre 1856 sulla materia matrimoniale.

Dalle quali cose si scorge come due questioni possono qui presentarsi, e formare il soggetto di discussione giuridica:

1° Se realmente possa ammettersi la distinzione sovraccennata, tra quei provvedimenti legislativi cioè, ai quali il concordato somministrò unicamente occasione e causa, e quelli che sono puramente l' esecuzione del concordato;

2° Se la mentovata patente dell' 8 ottobre 1856 appartenga alla prima od alla seconda di coteste specie di provvedimenti.

Quanto sembra allo scrivente a buon diritto fondata la distinzione surriferita, egli crederebbe del pari, che la patente dell'8 novembre 1856, come altronde il denota l' espresso suo tenore, sia un provvedimento esclusivamente diretto a procurare l'*esecuzione* del concordato, onde la conseguenza che, cessato il concordato, sia necessariamente cessato ogni valore della patente medesima.

Se non che toccando ciò a diritti, i quali potrebbero formare il soggetto di discussioni giuridiche, il governo del Re, severo osservatore dell' indipendenza del potere giudiziario, non intende portare sopra ciò un assoluto giudizio.

Nel mentre pertanto lo scrivente ricorda, come egli stia preparando appositi disegni di legge, pei quali, salva sempre l'autorità e indipendenza del potere spirituale nelle cose che ad esso si attengono, l' autorità civile rivendichi a sè tutta quella che le appartiene, e cessi in Lombardia ogni e qualsiasi disposizione di legge che meno corrisponda a questi imprescrittibili ed inconcussi principii, stima opportuno di ricordare i vari provvedimenti emanati dal governo del Re e pendente i pieni poteri, e dopo di essi, ma nell' ordine sempre della propria competenza, per effetto dei quali pressochè tutte le disposizioni del concordato, ove alcune di esse, od anche pur tutte si dovessero considerare siccome radicate nella legislazione territoriale, sarebbero in quanto discordino dal nostro diritto pubblico, e dalle nostre leggi speciali, intieramente cessate; il che si farà viemeglio palese raffrontando partitamente alle singole disposizioni del concordato i vari patrii ordinamenti testè accennati.

Alla prerogativa che l' art. I del concordato accordava alla cattolica religione risponde appieno l'art. I dello statuto, e ne sono guarentigia la religione dell'augusta Dinastia più salda che mai nel glorioso attuale Monarca, ed il sentimento veracemente religioso della nazione. Che anzi quella prerogativa è resa vieppiù legittima politicamente, vieppiù giusta e così più cara ai cattolici, in quanto che trovasi scompagnata da ogni elemento d' intolleranza e di soperchianza, mercè la libertà che lo statuto medesimo impartisce agli altri culti, ed il riconoscimento di eguali diritti politici e civili in ogni cittadino, indipendentemente dalla religione professata.

Così pure il governo di S. M. si pregia di riconoscere nel sommo pontefice il primato di onore e di giurisdizione che gli compete in tutta la chiesa, del quale tratta l' [illegible] concordato. La disposizione tuttavia di tale ar[illegible] di suprema ispezione inerenti alla sovranità in ciò che concerne le provvisioni provenienti dall'estero, cessò dal suo effetto, anche in quanto avea abrogate le antichissime discipline vigenti in Lombardia circa il *R. exequatur*; e ciò in forza del regio decreto 22 scorso marzo, n° 4013, che dispone su questa materia conformemente al potere che è conferito al Re dal sovracitato articolo 18 dello statuto.

Invece quanto alla comunicazione degli arcivescovi e vescovi col clero e col popolo della loro diocesi allo scopo di esercitare le loro funzioni pastorali, ed alla pubblicazione delle loro istruzioni, di che trattasi all'art. III, mentre il nostro diritto pubblico lascia all'episcopato la più completa libertà, tuttavolta che la medesima sia esercitata nei limiti delle attribuzioni proprie del suo sacro ministero, stanno a difesa del potere civile e le antiche leggi generali del regno, rese per loro natura comuni alla Lombardia pel fatto solo dell'annessione, e le speciali disposizioni sancite dagli articoli 19, 20, 21 della legge del 20 ottobre 1859, numero 3707.

Quanto alle materie trattate nell'art. IV, la facoltà conferita agli ordinari di stabilire beneficii minori non potrebbe andare scompagnata dall'osservanza della legge 5 giugno 1850 pegli effetti dell'applicazione ai medesimi delle temporalità necessarie pella loro erezione canonica, nè dall'osservanza delle altre vigenti discipline sulla materia: quale legge testè accennata fu pubblicata in Lombardia in virtù del R. decreto 11 marzo ultimo scorso.

Circa all'istruzione pubblica, alla quale si riferiscono gli art. V, VI, VII ed VIII, pello scopo della presente istruzione basterà accennare trovarsi tale materia onninamente governata dalla legge del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, ed essere così cessate le disposizioni in essi contenute in quanto quelle della patria legge vi sieno contrarie.

A niuna dubbiezza poi può dar motivo l'art. IX, perocchè in quanto accenna alla facoltà degli arcivescovi e vescovi di additare e reprobare i libri perniciosi, non fa che riconoscere un dovere nonchè un diritto dell'episcopato; e in quanto accenna all'azione del governo circa i medesimi, questa è pure onninamente coordinata alle leggi vigenti su tale materia.

Gli art. X, XI, XII, XIII e XIV del concordato trattano della competenza dei giudici ecclesiastici e dei giudici civili circa le cause ecclesiastiche, le cause in materia matrimoniale, quelle sul patronato, e circa le cause civili degli ecclesiastici; trattano inoltre della competenza a giudicare contro ecclesiastici in materia penale, e d'alcune cose attinenti al penale procedimento, ed all'esecuzione delle condanne; e finalmente trattano delle pene economiche od altre che ai vescovi occorresse di dover infliggere sia agli ecclesiastici, che ai laici.

È di somma necessità che in tali gravissimi oggetti sia rimossa ogni dubbiezza che dalle prefate disposizioni del concordato potesse essere indotta, laonde giova qui distintamente trattarne.

Quanto al foro ecclesiastico, dall'istante che il concordato cessò di essere operativo in Lombardia, perdettero ogni vigore anche le accennate sue disposizioni riguardanti il foro suddetto. E come d'altronde (eccezione fatta quanto alle materie matrimoniali) nessuna disposizione del poter civile era intervenuta ad attuare in qualsiasi modo la giurisdizione giudiziaria ecclesiastica (la quale anzi risulta non essersi mai in Lombardia con verun atto manifestata), così deesi ritenere essere rimasto a tale riguardo inalterato nella Lombardia, almeno in fatto, il precedente stato di legislazione, giusta il quale ogni giurisdizione di foro ecclesiastico era sconosciuta.

Tornando poi superfluo il dire che quell'attuazione che il foro ecclesiastico non riesci ad avere vigente il concordato, ed imperante il sovrano che avealo stipulato, tanto meno potrebbe ottenerla ora, che il concordato stesso è cessato [illegible] più potere.

In ordine poi alla [illegible] novembre 1856, lo scrivente si riferisce alle considerazioni superiormente esposte.

Colla cessazione del concordato, e quando pur ciò non fosse, colla pubblicazione dello statuto debbonsi ritenere cessate le pattuizioni contenute nell'articolo XIV circa le materie penali, il procedimento e l'esecuzione delle condanne, in quanto tendono a stabilire, riguardo agli ecclesiastici, una diversità di trattamento non consentita dalle leggi generali del regno.

Da ultimo l'esercizio dei diritti che i sacri canoni accordano ai vescovi riguardo alla punizione degli erranti e dei violatori delle leggi ecclesiastiche, trovasi in quanto alle coercizioni personali naturalmente subordinato al rispetto della libertà individuale, garantita dallo statuto e dalle leggi penali, ed in ogni caso, anche quanto agli altri argomenti, al supremo diritto di tutela risiedente nel poter civile, il cui e-

sercizio è affidato dalle già ricordate disposizioni della legge 30 ottobre 1859, al consiglio di stato.

L'immunità delle chiese è sancita nell'art. XV subordinatamente, come ragion vuole, alle esigenze della sicurezza pubblica e della giustizia, onde non è mestieri di osservazione alcuna; e riguardo alle stipulazioni del successivo art. XVI basterà notare che l'azione del governo di S. M. non può, nè dee spingersi punto oltre il disposto delle leggi vigenti, dalle quali soltanto dee prender norma.

Nonostante il diritto riconosciuto coll' art. XVII nei vescovi di dirigere ed amministrare i seminarii, questi tuttavia non si debbono ritenere sottratti alle disposizioni degli anteriori tuttora vigenti regolamenti circa la sorveglianza governativa sui beni ecclesiastici, avvegnachè non punto collidente col diritto suddetto; e meno ancora alle leggi e disposizioni comuni a tutti gli enti ecclesiastici, per ciò che riguarda l'acquisto e l'alienazione dei beni. Quanto all'ultima disposizione dello stesso art. XVII si ripete l'osservazione fatta a proposito degli art. V, VI, VII e VIII.

L'art. XVIII contiene disposizione appieno conforme ai diritti dello stato circa l'oggetto ivi accennato, e perciò non richiede spiegazione; come neppure dar possono materia di commento i successivi art. XIX, XX e XXI, in quanto che trattano di cose estranee allo scopo della presente istruzione, e si riferiscono inoltre, almeno in parte, esclusivamente al sovrano che pattuì il concordato, ed anzi alla dinastia del medesimo.

Del resto giovi qui ricordare come l'augusta dinastia di Savoia gode essa pure, e da secoli, il diritto di eleggere i vescovi in tutti i suoi dominii.

Circa la nomina ai canonicati ed alle parrocchie (art. XXII, XXIII e XXIV) le antiche leggi statuenti in Lombardia sulla materia deggionsi ritenere in pieno vigore, come quelle che rimasero nel complesso sempre in osservanza, e che d'altronde anco in quella parte, in cui ne potea essere impedito l'adempimento in forza delle pattuizioni del concordato, dovettero riprendere la loro efficacia dal momento in cui cessò il vincolo della convenzione stessa.

Reca l'art. XXV altra delle stipulazioni esclusivamente riguardanti il sovrano austriaco, la quale d'altronde non sarebbe applicabile alla Lombardia.

Ma ben più interessano l'oggetto della presente istruzione gli articoli XXVI, XXVII, XXIX, XXX e XXXII, per tacere dell'art. XXXI non riguardante le provincie lombarde, i quali trattano precipuamente della facoltà della chiesa di acquistare, dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, della loro alienazione, del conferimento delle temporalità beneficiarie, e dei provvedimenti a darsi nel caso che dai parroci non si adempisca ai loro obblighi.

Riguardo a tali importanti ed estese materie, sommamente abbisogna che siano ognora tenute presenti le generali norme e le avvertenze esposte nel principio di questa istruzione; e segnatamente si dovrà avvertire:

1. Che nessuno stabilimento ecclesiastico e nessuna causa di culto può acquistare stabili, nè fruire per donazioni, o disposizioni testamentarie senza l'autorizzazione regia, giusta la citata legge 5 giugno 1850, cosicchè in tale parte rimane derogata la disposizione della circolare 13 ottobre 1848, che attribuiva alle delegazioni provinciali (surrogate ora dai governatori) la facoltà di autorizzare le cause di culto ad accettare eredità, legati, donazioni;

2. Che il Re è investito di tutti i poteri spettanti alla podestà civile nelle materie beneficiarie, senza distinzione veruna (art. 18 dello statuto);

3. Che le leggi ed i regolamenti relativi al[illegible]nenti le nomine ai beneficii e le relative [illegible]zioni de' concorsi, ed il conferimento delle temporalità dei medesimi rimasero in vigore, ed in piena osservanza anche dopo la promulgazione del concordato di cui trattasi, così come lo erano anteriormente; in quanto che tali leggi e regolamenti si riferivano a quelle materie del concordato, circa le quali, e per la stessa loro natura, e per le disposizioni impartite dal governo austriaco, l'osservanza del concordato medesimo dovea rimanere sospesa sino alla surrogazione di nuovi regolamenti agli anteriori, quale surrogazione non si effettuò mai.

Laonde le prefate leggi e i detti regolamenti si deggiono pienamente osservare, in quanto non si trovino derogati da leggi promulgate o da disposizioni emanate dopo l'aggregazione della Lombardia.

La stessa osservazione si ripete quanto ai regolamenti relativi alla vestizione e professione nelle case religiose, delle quali tratta l'articolo XXVIII del concordato.

Così lo scrivente si affida di avere chiarite a sufficienza le idee e le intenzioni del governo di S. M. circa l'esecuzione delle leggi e degli ordinamenti vigenti in Lombardia sugli affari ecclesiastici, e di avere rimossi i dubbi che in tale materia potessero essere indotti dalla vita che in Lombardia s'ebbe il concordata austriaco, per breve ed imperfettissima che sia stata. Tuttavia omai la lettura di questa istruzione, o la trattazione degli affari desse luogo a dubbiezze non risolte, o ad altre difficoltà, vorrà piacersi V. S. Ill.ma di farne rapporto.

Dai principii ai quali s'informano le soluzioni ed istruzioni qui date, la S. V. Ill.ma si sarà di leggieri accorta dello spirito che il governo di S. M. intende portare nelle sue relazioni colla podestà ecclesiastica, e avrà compreso, che mentre egli è disposto ad assicurare in ogni circostanza alla chiesa e a' suoi ministri tutte le libertà, tutti i sussidi civili, di cui per l'adempimento della loro missione di pace e d'ordine morale potranno aver mestieri, egli è fermo altresì nel voler mantenere inviolata ed incolume l'indipendenza del suo potere, delle sue instituzioni, delle sue leggi.

Il ministro G. B. CASSINIS.

IL RE IN TOSCANA.

Leggesi nel *Monitore toscano*, sotto la data di Firenze, 22 corrente:

La festa di ballo data ieri sera nel R. palazzo Pitti fu qual si poteva aspettare. La magnificenza delle sale, lo straordinario numero dei cittadini d'ogni ordine intervenuti, la ricchezza e la varietà degli abbigliamenti e degli abiti, la resero degna della presenza di S. M. il Re, a cui si rivolgevano gli occhi di tutti: i personaggi della sua corte e i ministri che gli stavano intorno, mal potevano trattenere la folla, la quale per desiderio di contemplarlo stringevasi a lui.

Stamane si è posta con la solenne cerimonia consueta la prima pietra della facciata di S. Maria del Fiore, prendendovi parte il Re e l'arcivescovo di Firenze. La corte, i ministri, il governatore generale e i maggiori ufficiali civili e militari dello stato erano presenti: grandissimo il concorso della gente.

Alle 2 pom. si è, nel salone di palazzo Vecchio, detto dei Cinquecento, eseguita una grande accademia vocale e strumentale in onore del Re per cura del municipio e per opera della società di mutuo soccorso fra i professori di musica. Il Re è stato vivamente e lungamente applaudito.

Più tardi, il palio de'cocchi sulla piazza S. Maria Novella ha richiamato la folla, che non cessa di accorrere là dove può incontrare il Re desiderato; indi si è fatto il corso di gala, che per il numero e la bellezza delle carrozze signorili, e per la comuue gioia è riuscito bellissimo. Ma lo spettacolo dei moccoletti ha portato al colmo il tripudio per la graziosa vista di tutto il corso illuminato e per la piacevolezza degli scherzi. Dovremo noi ripetere che si è applaudito il Re dovunque compariva? Omai sappiamo per quotidiana esperienza, che dove si sente un plauso e un'acclamazione, ivi è il nostro magnanimo Re.

Domattina S. M. il Re parte con la sua corte, coi ministri e col governatore generale, per Livorno.

Ieri giunsero a Firenze S. E. il cav. Farini, ministro dell' interno, e il senatore conte Arese.

LE AUTORITÀ PUBBLICHE NELLA VENEZIA

Riceviamo dalla Venezia due altri documenti, i quali offrono una novella prova dell' antagonismo invincibile che nella Venezia separa i governati dai governanti.

Il commissario distrettuale d' Adria cade in disgrazia perchè si è ristretto a dar ricevuta al suo superiore della circolare del luogote[illegible] sul contegno degl'impiegati, tiepidezza verso il governo, e [illegible] indifferenza per gl'interessi dello stato, e viene quindi punito con un umiliante traslocamento.

La popolazione d' Adria invece fa solenne atto ufficiale per mezzo della sua rappresentanza comunale, con cui rende tributo di lode al commissario, e considera il suo traslocamento come una sventura pubblica.

Il commissario, nobile Mario Bellavitis, prevedendo come il governo fosse capace di altri severi ed arbitrari provvedimenti contro di lui, ha abbandonato la famiglia e l' impiego per ricoverare nel nostro libero paese.

Ecco i due documenti:

N.° 170 P. *Rovigo, 20 marzo 1860.*

L' I. R. Delegato provinciale
All'I. R. Commissario distrettuale
nobile Bellavitis
Adria.

Ultimo fra gli altri di lei colleghi della provincia, ella, sig. commissario distrettuale, si è contentato di riscontrare la mia ordinanza 7 andante N° 170 P., semplicemente accnsandone, a differenza degli altri, il ricevimento, senza aggiungervi una parola che dinotasse l' espressione dei di lei sentimenti e delle di lei intenzioni, senza accennare nemmeno se ella avesse trovato opportuno, come pareva, di mettere a parte gl'impiegati del suo uffizio dei superiori voleri.

Non posso dissimulare che codesto suo indifferentismo in argomento di tanta essenziale importanza mi ha spiacevolmente sorpreso, e non so dispensarmi nel fargliene rimarco, dal porla per ciò stesso nella più seria avvertenza per le eventuali conseguenze del suo contegno.

GIUSTINIANI RECANATI.

N.° 975 R. II. *Adria, li 31 marzo 1860.*

La Congregazione municipale
della città di Adria
Al nobile ed onorevolissimo signore
Mario Bellavitis, I. R, Commissario distrettuale
in Adria.

L'onorevole consiglio comunale d'Adria, nella seduta del 28 marzo corr. venuto a conoscenza che ella, nobile signore, per superiore decreto venne destinato ad altro ufficio, all' unanimità dei voti si compiacque incaricare il municipio di manifestarle in uno al dolore di perdere in lei un ottimo magistrato, la simpatia e la riconoscenza dell'intera cittadinanza pel modo equo-leale utilissimo col quale ella resse il distretto nei tre anni nei quali fu del medesimo l'onorevole capo.

Il municipale collegio adempie con somma compiacenza al deferitogli incarico, dacchè profondamente conosce com' ella, nobile signore, alla scienza del bene amministrare accoppii fermezza di proposito, generosità di sentimenti, giustizia incontaminata; perchè conosce ed apprezza quanto bene ella abbia fatto a questa città e comune nei tempi calamitosi ne' quali viviamo, e con rettitudine di consigli, e con una popolarità bene applicata, la quale, quando venga onestamente usufruita, è inestimabile pregio di un pubblico funzionario posto a tutela dell'ordine pubblico; perchè finalmente è a piena notizia del generale dolore di perdere in lei un magistrato sotto ogni riguardo degnissimo, dolore che ha involto tutti i bnoni a qualsivoglia casta sociale appartengano.

Il municipale collegio l'assicura, nobile signore, che nessuno degli onesti adriesi dimenticherà mai i tre anni da lei trascorsi in questa città e da lei impiegati al pubblico bene, che tutti la seguiranno ovunque ella possa trovarsi colla fede di saperla beneamato e felice.

Nel corrispondere così alle disposizioni impartitite dal comunale consiglio il municipale collegio la prega, nobile signore, di accogliere le speciali attestazioni dell'alta di lui stima e della più sentita riconoscenza.

Il podestà B. ORIANI.
Gli assessori A. PIANELLO — Antonio FAVA — Stefano ROSSI.
Il segretario Emilio MANFREDI.

VOLONTARI SVIZZERI

La *Gazzetta ticinese* ci fa il regalo di un dispaccio telegrafico di Berna, in data del 21 aprile, nel quale è detto:

« De'sottofficiali de'già reggimenti svizzeri a Napoli hanno invitato i loro camerati per domani a Berna, affine di discorrere dell'ordinamento di battaglioni di volontarii napolitani. »

Sarebbe questo un reclutamento di *mercenarii* svizzeri, mascherato sotto il nome di *volontarii*, per eludere quelle disposizioni di legge che proibiscono gli arruolamenti nel territorio della Confederazione?

Per l'onore di quest'ultima vorremmo che ciò non fosse. Ma in qualunque modo, sieno *mercenarii*, sieno *volontarii*, è sempre un fatto disgustosissimo, come quello che accusa in cittadini svizzeri la niuna renitenza nel prestarsi a servir di stromenti alla tirranide del governo di Napoli.

PARLAMENTO INGLESE

LORDI

Seduta del 20 aprile.

Lord *Normanby*, il quale aveva annunciato una mozione, nella quale si biasimava il governo per essere stato in corrispondenza coll'ambasciatore presso il governo francese, mediante lettere private invece che mediante pubblici dispacci relativamente alla quistione della Savoia, disse di essere stato pregato dal nobile suo amico, il conte di Granville, a voler differire fino a lunedì la presentazione della sua mozione, atante che lord Cowley, il quale aveva tanto desiderio di essere presente alla discussione, era stato trattenuto a Calais dallo stato agitato del mare. Rincrescergli solamente, che alcuni nobili lordi avessero annunciato altre mozioni per lunedì, le quali avrebbero dovuto passar prima della sua, mentre era a desiderarsi che la discussione avesse luogo senza ritardo, dal momento che l'ambasciatore si era per questo motivo allontanato dal suo posto. Pregava in conseguenza i nobili lordi che avevano il diritto di parlare lunedì a volergli cedere il posto.

Disse non aver intenzione di censurare nè l'ambasciatore nè il governo; ma essere uno scopo quello di stabilire un grande principio.

Il conte *Granville* disse che sarebbe stato sommamente inconveniente per lord Cowley, ed in certo modo dannoso al pubblico servizio, ove la mozione fosse stata protratta oltre a lunedì, ed associarsi egli quindi alle preghiere del nobile lord per invitare quelli che avevano mozioni per lunedì a differirne la presentazione.

Il marchese di *Normanby* dichiara di aver ricevuto dal generale Decavero, che egli aveva in una delle precedenti tornate accusato di malversazioni commesse mentre copriva in Toscana il posto di ministro della guerra, una dichiarazione del presente ministro della guerra in Toscana che giustificava pienamente l'onorevole generale. Trovavasi quindi obbligato a manifestare il suo rincrescimento per ogni cosa che egli potesse aver detto offensiva al generale Decavero, e ad assicurare il generale che egli accettava francamente la verità di questa smentita data alle notizie che potevano esser state sparse sul di lui conto.

CAMERA DE'COMUNI

Seduta del 20 aprile.

Il sig. *P. Hennessy*, il quale aveva annunciata una mozione nei seguenti termini: — « Questa camera, dai documenti che le furono comunicati per ordine di S. M., crede poter rilevare che il governo francese sia pronto ad assoggettare la quistione dell'annessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia ad un congresso di tutte le grandi potenze d' Europa; voglia il governo di S. M. far sì che venga assoggettata ad un congresso delle grandi potenze anche la quistione dell'annessione degli stati dell'Italia centrale, vale a dire della Toscana, di Modena, di Parma e delle Legazioni; rincrescendo a questa camera che quegli aumenti di territorio alla Francia ed alla Sardegna siano stati combinati, senza che si convocasse un congresso; » — dice che per quella sera non intavolerebbe la discussione su quella mozione, ma avverte che lo farà in una della prossime tornate.

LA POLITICA IN GERMANIA

Gli è solo da qualche giorno che noi vediamo, specialmente nella stampa della Germania meridionale, messa in giro la voce di un riavvicinamento tra l'Austria e la Prussia. Il fondamento di questa diceria la si volle ritrarre da alcuni viaggi principeschi, dal convegno di politici personaggi, i quali stettero fin qui in relazioni fredde anzi che no fra loro, ma più di tutto, crediamo noi, dall'istinto naturale che in mezzo alle complicazioni di cui è minaccioso l' avvenire, crede di trovare una salvaguardia nell'intima unione delle due maggiori potenze tedesche.

Ma questa voce, la quale non sorge adesso per la prima volta, avrà essa maggiore probabilità delle altre in cui fu dagli avvenimenti ben tosto smentita? Scopo dell'Austria è quello di farsi guarentire dalla Prussia l'integrità dei suoi territorii; ma in compenso di questo enorme sacrificio che esporrebbe la maggiore potenza tedesca a versare il sangue della Germania per quistioni che alla patria non toccano, quali serii vantaggi la sua rivale le fa sperare?

Abbiamo sott' occhio un esteso resoconto della seduta della camera prussiana, nella quale si trattò la quistione dall' Assia Cassel, e da quel poco che ne riferiamo potranno vedere i lettori se il riavvicinamento fra le due potenze germaniche sia così prossimo come lo si vuol fare, perchè il re di Sassonia ed il principe di Mecklenburgo andarono a Berlino, e perchè la arciduchessa Sofia si recò a Dresda.

L' Austria non vuol cedere alla supremazia che volle sempre tenere in Germania e non vuole cedere tanto più in adesso che è la sola che le resti ad autorizzarle il titolo di grande potenza. La Prussia poi sa benissimo che quando avesse aiutato la sua rivale a ricostituire la sua antica potenza, il psimo uso che [illegible] farebbe sentire il peso che già esperimentò dal 1815 in poi.

Ecco quello che si disse nella seduta del 20 alle camere prussiane:

È in discussione il rapporto della commissione sulla proposizione del signor Vincke rispetto alla quistione assiana. La risoluzione proposta dalla commissione è la seguente: « La camera approva vivamente i passi fatti dal governo del re per assicurare il riconoscimento giuridico della costituzione dell' Assia Elettorale dell' anno 1831, ed esprime la fiducia che il governo insisterà con energia nel contegno adottato, malgrado le risoluzioni abbracciate dalla maggioranza dei governi tedeschi a Francoforte il 24 marzo dell'anno corrente. »

Soltkowscki dichiara anche a nome de' suoi colleghi polacchi di non prender parte nè alla discussione nè alla votazione.

Schleinitz, ministro degli esteri, dice che la proposizione del signor Vincke è di grande importanza; che si tratta non solamente della condizione giuridica di un popolo tedesco vicino, ma di essenziali determinazioni del patto federale, cosicchè si può dire che sia una quistione costi-

tuzionale tedesca. Questo è il lato più importante e difficile della quistione, massime per la Prussia. Per un decreto della dieta del 1852 fu abolita la costituzione dell' Assia Elettorale del 1831, che aveva durato vent'anni, e gliene venne sostituita un'altra. Sei anni dopo il governo assiano proponeva alla dieta di sancire definitivamente la nuova costituzione, sebbene non avesse potuto intendersi colle camere del paese. Questo diede occasione alla dieta e al governo prussiano di sottoporre l' affare a un diligente esame e ad esprimersi sulla condizione giuridica della decisione della dieta. Questa aveva dichiarato che tutte le disposizioni adottate rispetto alla costituzione del 1831 e a quella del 1852 avevano solamente un carattere provvisorio. Basandosi sopra questa interpretazione, il governo del re aveva proposto che si tornasse alla base giuridica dello statuto del 1831, che questo fosse riveduto, e che intanto rimanesse in vigore lo statuto del 1852. Il governo prussiano fu accusato di attaccare popolarità col suo contegno: se avesse voluto far questo avrebbe attaccato la legalità della risoluzione dietale del 1852, avrebbe cercato di indebolire l'autorità della dieta. Si è adoperato a far riconoscere e conservare il diritto stabilito. Se la dieta avesse voluto accettare le sue proposizioni, la sua autorità non avrebbe corso alcun pericolo, anzi sarebbe stata consolidata. « Non l' ostinarsi nella via in cui era entrata nel 1852, ma lo scostarsi da essa sarebbe stato il miglior mezzo a questo fine. Comunque sia, ci corre debito di convinzione e di coscienza di sciogliercì da una politica fatale, la quale non ha recato nulla di bene alla comune patria tedesca *(viva approvazione)*. Il governo prussiano ha cercato di far entrare nelle sue viste gli altri governi tedeschi, e, sperando di riuscire, ha differito quanto era possibile l'ultima decisione. Con nostro vivo dispiacere questi sforzi sono stati inutili : la dieta ha recentemente deciso a gran maggioranza che lo statuto assiano del 1831 è definitivamente soppresso. » Il governo prussiano non può tenere questa decisione come nè formalmente, nè materialmente legale : contraddice all'atto finale di Vienna, eccede la competenza della dieta. Il patto federale le assegna dei limiti che non può oltrepassare senza che una politica arbitraria metta in pericolo l' indipendenza degli stati particolari. Perciò il governo prussiano non solamente ha dissentito dalla decisione della dieta, ma ha protestato contro di essa. È difficile di determinare le eventualità che possono derivare da questi fatti. Qualunque siano tali conseguenze, il governo insisterà fermamente nel contegno adottato e nella via che gli è indicata dall' onore e dalla giustizia *(vivi applausi)*.

Duncker dice che l'Austria ha sempre attraversato la missione della Prussia di cooperare allo sviluppo della libertà politica della Germania : ha avuto paura che il suo governo tornasse impossibile se vi crescesse la libertà costituzionale. Quei germi rimasero sterili perchè l'Austria riuscì o ad indurre la Prussia a seguire la politica tedesca che conveniva all' Austria medesima, o a paralizzare l'influenza della Prussia coll'appoggio di altri governi tedeschi. Trionfa da quarant'anni la sciagurata politica di Metternich, cui mancava la fede nella missione e nella morale ragione di essere dei principi ; venne fatto all'Austria di far che la dieta fosse in fatto quello che l' Austria voleva che fosse, uno stabilimento di polizia. L' odio e il disprezzo del popolo tedesco riuscirono nel 1848 a sopprimere la dieta : ma risorse, e l' Austria fece un secondo tentativo di assoggettare la Prussia alla sua politica. Però, quello che le venne fatto con un ministero Manteuffel, ora non le vien fatto con un ministero Hohenzollern. Il cedere adesso, l' abbandonare all'Austria la signoria sulle costituzioni tedesche sarebbe più vergognoso che l'avere subito la padronanza di Metternich in Germania.

Sanger appoggia la politica del ministero prussiano e difende l'Assia elettorale dalle accuse del deputato cattolico Reichensperger. Dice che la democrazia russa non era molto numerosa nell'assemblea assiana del 1848-49 La Prussia guadagnerà di nuovo in Germania l'influenza che aveva nel 1848-49. Anche nella Germania meridionale l'opinione pubblica è divenuta più favorevole alla Prussia : il tenere una politica veramente tedesca contribuirà a renderla più potente e più popolare.

Carlovitz, membro della commissione, il quale aveva proposto nella commissione medesima che la Prussia uscisse dalla confederazione, esprime la sua viva adesione alla politica del governo. Dice che verrà il tempo in cui la sua proposizione tornerà a galla: che si sente universalmente il bisogno di un parlamento tedesco ; che un tale parlamento e la dieta germanica non ponno esistere insieme ; che dalla rovina della dieta uscirà, a modo di fenice, non una nuova confederazione, non uno stato federativo, ma uno stato unitario tedesco. La dieta non esiste più in diritto ; fu stabilita per accordo dei governi e dei popoli, ristabilita dai governi ; dov'è l'altro fattore ? La proposizione del signor Vincke tende per un circuito allo stesso scopo cui l'oratore mira per via diretta : l'abolizione della dieta. *(Applausi)*.

INTERNO

FATTI DIVERSI

Elezioni politiche. — Collegio di Mondovi'. — Ci scrivono da Mondovì che la candidatura del cav. Luigi Ranco, ingegnere, proposta da alcuni elettori, vi ha ottenuta la più favorevole accoglienza.

Abbiamo fiducia ch'essa riuscirà. Il sig. Ranco è uno degli ingegneri più valenti del nostro stato, ed i suoi sentimenti liberali non possono esser messi in dubbio da nessuno.

Non vogliamo tralasciare di tributar lode al sindaco di Mondovì, sig. Borsarelli, il quale, per non dividere i voti, ha ritirata la propria candidatura, la qual cosa non può a meno di concorrere a far trionfare quella del sig. Ranco.

Telegrafi. — Con regio decreto 25 marzo scorso è stabilito quanto segue :

Art. 1. Sono aboliti i confini telegrafici che separavano le provincie dell'Emilia e della Toscana fra loro nonchè dal Piemonte e dalla Lombardia, e le distanze fra tutti gli uffici telegrafici dello stato si misureranno direttamente e senza interruzioni.

Art. 2. Sarà pubblicato e dovrà osservarsi nelle provincie suddette unite ai regi stati il regolamento a tariffa approvato con decreto 17 aprile 1859 per la corrispondenza telegrafica dei privati nell'interno dello stato.

Le signore bolognesi. — Leggiamo nel *Monitore di Bologna* del 23 :

« Ieri esponevasi alla pubblica vista, nell' aula del Liceo comunale, la completa bardatura da cavallo che le donne dell'Emilia destinano in omaggio al Re. Non conviene a noi diffonderci in elogi ; ma possiamo dire che quanti la videro se ne mostrarono contenti e che tutti non ebbero che parole di lode tanto pei valenti che eseguirono il lavoro, quanto per le signore che prima idearono, e nulla trascurarono poscia perchè più che mai splendida riuscisse questa dimostrazione di ossequio e di riconoscenza all' eroico nostro Re del sesso gentile di queste provincie dell'Emilia. »

Sottoscrizione per la Sicilia. Dall'egregio signor prof. Amari riceviamo la seguente che ci affrettiamo a pubblicare:

Firenze, 20 *aprile* 1860.

Pregiatissimo signor Direttore,

Gli italiani di varie provincie, i nomi dei quali si leggono nello incluso foglio, si son dati a promuovere una contribuzione nazionale in aiuto dei nostri fratelli che han preso le armi in Sicilia contro un governo stupidamente tirannico, vassallo volontario dell'Austria.

Essendo incaricato particolarmente dagli altri promotori di tenere il carteggio e d'incassare il danaro, credo mio primo dovere d'invocare il patrocinio della libera stampa italiana. Trasmetto dunque al signor direttore i fogli segnati dei numeri 85 86, pregandolo di aprire la soscrizione nell'officio del suo giornale, di raccomandarla ai suoi amici politici e di secondarla con la pubblicità ed efficacia della sua parola.

Lo scopo dell'insurrezione siciliana è manifesto a ciascuno ; è quello sul quale i patriotti d' ogni parte d'Italia si trovano d'accordo, qualunque dispareге li dividesse su le quistioni politiche di second'ordine. La Sicilia vuole un governo nazionale italiano, non un governo austriaco per procura. Nella rivoluzione italiana del 1848, la quale tirò le prime fucilate in Palermo, la Sicilia ripigliò i suoi antichi ordini costituzionali, proclamò il principio della confederazione con gli altri liberi stati della penisola ed offrì la corona ad un principe della Casa di Savoia. Dopo le comuni sventure del 1849, mutati i tempi, e dato novello e più potente indirizzo al movimento nazionale, la Sicilia ne ha partecipato quanto niun'altra terra italiana soggetta al giogo : le vittorie di Magenta e di Solferino furono salutate a Palermo, a Messina, a Catania, con le medesime dimostrazioni che a Napoli, Roma e Venezia ; e adesso i colpi che rimbombano nelle città e montagne della Sicilia, tirati sotto la bandiera tricolore s'accompagnano al grido di « *viva Vittorio Emanuele.* »

Della opportunità di questo movimento non abbiam noi a disputare. Le insurrezioni non si fanno ad ora ed a punto come si muove un reggimento sul campo di battaglia. Ed un popolo infiammato delle passioni di tutta la nazione, manomesso da stolto governo per averle manifestate e perchè ne procacciava il trionfo, manomesso dico con gli imprigionamenti, i bandi, le frustate e le torture, ben merita plauso e soccorso s' ei s'avventa a incontrare la morte con le armi alla mano, in un giorno che forse giudicherebbe men propizio chi dimorasse lontano, immune dalle vessazioni e dai pericoli.

Pertanto ho fidanza che il sig. direttore non ricusi la sua cooperazione ai promotori di questa soscrizione nazionale e con alta stima mi dico

Suo Dev. Servidore
M. Amari.

NOTIZIE POLITICHE

Il cav. Cassinis, ministro di grazia e giustizia, è partito ier mattina, mercoledì, per Firenze.

Fra' decreti ch' egli presenterà alla firma sovrana, ve ne hanno molti per la nomina di magistrati dell'ordine giudiziario.

La composizione della corte di cassazione è pressochè completa.

Sentiamo che fra pochi giorni saranno pubblicati i regolamenti di procedura civile, di procedura penale e della corte di cassazione.

Riceviamo per altre vie delle notizie di Sicilia, le quali confermano quelle del dispaccio.

Le principali città, meno Trapani, sono in potere delle truppe napolitane : l' insurrezione si è concentrata nell' interno. Furono spedite colonne mobili contro gl' insorti, le quali non sono riuscite a disperderli.

Gl' insorti sono forniti di armi e di munizioni. Inseguiti nelle pianure, se non credono di potersi difendere, trovano nelle montagne luoghi sicuri, dove le truppe del governo non riescono a raggiugnerli.

Continuano a partire rinforzi di soldati da Napoli, e si calcola che la forza militare spedita in Sicilia oltrepassa di già i 30 mila uomini ; la qual cosa dimostra così l' estensione del movimento insurrezionale, come le gravi apprensioni del governo.

La conferenza per la neutralità della Svizzera, di cui parlasi di nuovo, convocherebbesi soltanto dopo che il trattato di cessione di Savoia e di Nizza alla Francia sia stato approvato dal nostro parlamento.

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

Parigi, 23 *aprile*.

In Francia si cancellano difficilmente le prime impressioni. E però, quantunque il signor Thouvenel abbia modificate in un secondo dispaccio le allegazioni ch' egli aveva enunciate a riguardo della Svizzera nel primo, gli spiriti resteranno convinti che la Svizzera aveva proposto alla Francia di dividersi fra loro due la Savoia, e che essa grida così forte perchè ciò che essa aveva sperato le è stato rifiutato ; gli è difficile spiegarsi l' animosità de' giornali francesi contro la condotta della Svizzera, ammettendo anche che questa non avesse proposto avanti tutto la conservazione dello *status quo*. Ed in vero, lasciando da parte la quistione de' trattati del 1815, se la Francia può pretendere a buon diritto che la sicurezza delle sue frontiere esige l'annessione della Savoia al suo territorio, la Svizzera può pretendere a maggior diritto ancora che questo ingrandimento della Francia esige per lei un assestamento di confini. Noi non ci sorprendiamo di veder reclamare questa aggiunzione, come non ci sorprendiamo di veder la Francia opporvisi e il Piemonte cedere a malincuore Nizza alla Francia. Qui non v' ha quistione di principii, bensì d' interessi. Ciascuno tira dalla sua parte, e in ciò non v' è nulla da sorprendere. Il segreto della politica sta in questo. Tanto meglio per chi ci guadagna !

Checchè ne sia, la Svizzera può considerarsi come abbandonata dall' Inghilterra, nonostante la solenne discussione che si prepara alla camera de' lordi, dinanzi alla quale lord Cowley difenderà la sua politica egli stesso. Mentre intanto lord John Russell ha quasi guadagnato la causa davanti al parlamento, le relazioni cominciano a diventare meno tese tra i due governi. Tuttavia si continua a dire che il governo francese ha indietreggiato a fronte dei reclami delle città marittime contro l' abolizione de' dritti differenziali di navigazione. Molti indirizzi sono stati presentati a questo riguardo all'imperatore, e, stando a recenti informazioni, l' imperatore ha dato a' rappresentanti delle città marittime le assicurazioni più soddisfacenti.

Si chiede impertanto quale sarà l' indennizzazione offerta all' Inghilterra per i sacrifizii politici che impone a se stessa. Ma se essa si contenta a buon mercato, non saremo noi che ce ne avremo a preoccupare.

Credo che si abbia torto in Torino a mettersi in apprensione circa a' progetti del generale Lamoricière contro le Romagne. Quantunque il generale si lusinghi di fare de' *zuavi* romani in otto giorni, gliene abbisognerebbero molti per misurarsi contro il Piemonte.

La discordia ha preso domicilio nelle direzioni de' giornali di Parigi. Ieri erano i *Débats* che venivano alle prese, oggi è il *Siècle*. L'opinione pubblica considera questo giornale come acquistato dal governo, e i signori Picard e Giulio Favre lottano contro il signor Havin per mantenerlo nella sua via liberale. Si crede che il sig. Havin avrà il dissopra.

(*Altra Corrispondenza*)

Rimini 23 *aprile*.

Qui si aspetta quasi di essere attaccati. Ieri l'altro il generale Lamoricière fu a Pesaro, ed il generale Kalbermatten si avanzò fino ai confini. Vi fu allarme in Saludeccio, e tutte le nostre truppe erano pronte. Sapete che qui abbiamo la brigata Como ed i cavalleggeri di Milano, e tutta la linea dell' Emilia è occupata dal corpo d' armata sotto gli ordini del generale Cialdini. Si dà per certo che il generale Lamoricière tenti un colpo per mostrare all'Europa di aver fatto qualche cosa. Molti son d'avviso che il medesimo abbia in mente il progetto di agire in senso repubblicano, il che credo una ridicola invenzione. Niuno può formarsi uno stabile criterio sull'apostasia di quel generale. Varie sono le opinioni sul di lui conto.

Nelle Marche lo spirito è eccellente ad onta delle continue carcerazioni. Ogni giorno arrivano qui dei disertori; l'altro giorno si presentarono sette spagnuoli, ieri quattro svizzeri, insomma non passa giorno senza disertori.

Il corrispondente di Napoli della *Gazzetta d'Augusta*, che segue le ispirazioni officiose del governo borbonico, dipinge la situazione di quel regno nel seguente modo :

Ad eccezione della città di Bari non havvi in tutta la terraferma del regno alcuna città di 30000 abitanti. Nei movimenti politici non hanno importanza che le maggiori città. Ciò si riconosce qui perfettamente, e perciò tutte le provincie sono spoglie di truppe. Esse non hanno bisogno di guarnigioni. Una forte gendarmeria insieme alla milizia urbana, che è dappertutto fedele al governo, ritiensi sufficiente. Soltanto gli Abruzzi, come provincia di confine in vicinanza dello stato pontificio, sono fortemente occupati. Tutte le altre truppe, non comprese le guarnigioni di Capua e Gaeta, quindi incirca 40000 uomini, sono già aquartierate nella capitale, o almeno possono essere quivi concentrate in ventiquattr' ore. Per ciò che concerne l'opinione politica, bisogna considerare Napoli come l'anima direttiva di tutto il paese. Come si pensa e si sente politicamente a Napoli, così si pensa e si sente anche nelle provincie. Ciò che valse per Parigi vale anche qui per Napoli. Chi domina a Napoli domina anche in tutto il paese.

— Una corrispondenza da Roma, 12 aprile, nella *Gazzetta d' Augusta*, smentisce la notizia che il visconte de la Rochefoucault abbia offerto al papa un milione di franchi e 500 uomini, ma conferma che esso ha donato dodici cannoni, e siasi pronunciato di voler prendere servizio nell'esercito papale. La stessa *Gazzetta* fa grandi elogi al proclama di Lamoricière contro i moderni musulmani, ma finora non ne ha pubblicato il testo. Vi si conferma che la polizia papale ha dato lo sfratto a diverse persone, che si dicono colà del partito piemontese, cioè al principe Gabrielli, che ha per moglie una Bonaparte, a Giovanni Righetti, nipote del banchiere P. Righetti, al barone Gavotti e al signor Bouvet, corrispondente del *Journal des Débats*.

Dispacci Elettrici Privati

(AGENZIA STEFANI)

Genova, 25 *aprile*.

Napoli, 21. Le condizioni della Sicilia concontinuano a mantenere inquieto il governo. Il generale Salzano chiede rinforzi per operare contro gl' insorti che combattono in guerriglie.

Una colonna di truppe uscite da Palermo ha dovuto ripiegare sopra Termini, avendo incontrati gl'insorti in una forte posizione.

Si annunzia che tredici compromessi di Palermo furono fucilati.

Grandi promozioni nei generali. Le truppe del Pianelli prendono altre posizioni, e varii corpi furono avvicinati a Terra di Lavoro.

(Corrispondenza della *Gazzetta di Genova*)

Parigi, 25 *aprile* (*mattina*).

(Ritardato)

Notizie da Napoli, in data del 21, giunte per la via di Marsiglia, non confermano l'insurrezione di Trapani e delle altre città del litorale. Si continua nell'interno dell'isola ad inseguire le bande armate.

Si ha da Roma che il generale Lamoricière si è recato ad Ancona.

Le ultime notizie della Cina sono in data di Canton, 6 marzo : L'insurrezione in Cina aumenta. Quattro vascelli diretti verso Petcheli recano l'*ultimatum* degli alleati. La situazione del Giappone si fa sempre più grave. Due capitani olandesi vennero assassinati.

G. ROMBALDO, Gerente.

BORSA DI TORINO.
25 *aprile* 1860.

Fondi pubblici	*Contratti in cont.*		*in liquid.*
1849 5 0/0 1 genn.	G. p. d. B.	83·75	— —
» » »	Matt. .	83 10	— —
1853 3 0/0 1 genn.	Matt. .	51·50	— —
1839 5 0/0 Parm.	Matt. .	— —	81 — 31 mag.

CAMBI	*br. scad.*	*3 mesi*
Augusta .	214 3/4	213 5/4
Franc. s. M.	215	214
Lione . .	99 90	99 50
Londra . .	25 15	24 92 1/2
Milano .		
Parigi . .	99 90	99 50
Torino *sconto* .	4 1/2 0/0	
Genova *sconto* .	4 1/2 0/0	

CORSO DELLE MONETE — Oro	*compra*	*vendita*
Doppia da 20	20 .	20 00
id. di Savoia	28 52	28 58
id. di Genova	78 70	78 85
Aggio Scudi vecchi	5	. 0/0
id. Carlo X	5	. 0/0
id. nuovi .	.	. 0/0

PER DECESSO

Da rimettere un grande ed avviatissimo Negozio da mobili e tappezzerie, piazza S. Carlo, N. 7.

LETTI IN FERRO

verniciati a fuoco, di 95 centim. di larghezza e metri 2 di lunghezza, con pagliericcio elastico di buona qualità, garantiti, a L. 48 caduno. Piazza S. Carlo, n. 5, Torino.

LETTI IN FERRO verniciati alla genovese, con pagliariccio a doppio elastico, rimborati, di 90 centim. di larghezza e metri 2 di lunghezza, garantiti, a L. 50 cad., a pronti contanti, dal fabbricante *Festa Teobaldo*, via Lagrange, n. 6, Porta Nuova (lettere franche).

LOMELLO

Nella farmacia di **E. Navaretti** a Lomello trovansi tutte le specialità farmaceutiche ed igieniche che si veggono annunciate nei giornali.

GRANDIOSO APPARTAMENTO

da affittare al presente, in via della Zecca, n. 26.

OGGETTI ANTICHI

Vendita premurosa, per cagione di partenza, di una quantità di pitture ad olio, ed altri oggetti al più notevole ribasso.

Torino, via della Provvidenza, n. 17.

Nella farm. *Depanis* DEPURATIVO DEL SANGUE *Via Nuova, Torino*

COLL'ESSENZA DI SALSAPARIGLIA CONCENTRATA A VAPORE

superiore a tutti i depurati finora conosciuti.

Questa sostanza semplice, vegetale, conosciutissima, e così preparata con tutta la diligenza, guarisce radicalmente e senza mercurio le affezioni della pelle, le erpeti, le scrofole, gli effetti della rogna, le ulceri, ecc., come pure gl'incomodi provenienti dal parto, dall'età critica e dall'acrità ereditaria degli umori, ed in tutti quei casi in cui il sangue è viziato o guasto.

Come depurativo efficacissimo, conviene nelle malattie della vescica, nei restringimenti e debolezza degli organi cagionati dall'abuso delle iniezioni, ec.

Come antivenerea, l'**Essenza di Salsapariglia** è sopratutto raccomandata da tutti i medici nelle malattie veneree antiche e ribelli a tutti i rimedi già conosciuti, toglie ogni residuo contagioso e neutralizza il virus venereo.

Ogni uomo prudente, per quanto leggermente sia stato affetto dalle suddette malattie od altre consimili, dee far una cura depurativa almeno di 2 bottiglie. L'esperienza di varii anni ed i moltissimi attestati confermano sempre più la virtù di questo portentoso depurativo rigeneratore del sangue.

Prezzo della bottiglia coll'istruzione L. 10, *mezza bottiglia L.* 6.

Si vende solo nella farmacia Depanis, via Nuova, vicino a Piazza Castello.

Delle **MALATTIE VENEREE, polluzioni**, ecc. guarite senza mercurio, 1 vol. L. 3. — Dell'IMPOTENZA *maschile, fiori bianchi*, ecc. 1 vol. L. 3 — Della DEBOLEZZA *del ventricolo*, 1 vol. L. 3. — Della GOTTA, L. 1. Di G. FERRUA, dott. in medicina, ecc., via S. Francesco d'Assisi, corte del Gianduja, portina n. 2 a mano destra, piano 2. Per la visita in sua casa dalle 10 sino alle 3 pom. Dalle provincie con vaglia postale.

SCIROPPO JODO-TANNICO

del D.r GUILLIERMOND

Questo siroppo, che ha ottenuto la medaglia di 1a classe all'Esposizione universale di Parigi nel 1855, è il miglior preparato di cui si possa far uso per somministrare il *jodio*. Esso non ha l'inconveniente di altre composizioni jodate che si alterano facilmente e che molte persone non possono sopportare. Le sue proprietà *fortificanti* e *depurative* ne fanno un medicamento prezioso per tutte le malattie nelle quali il sistema linfatico è predominante. Il suo gusto è gradito, e si può adoperarlo in tutti i casi in cui viene consigliato l'**Olio di fegato di merluzzo** di un gusto poco gradito e di difficile digestione. Prezzo 5 fr. la boccetta. Vendesi in Torino da Bonzani e da Depanis — Milano, Zanetti — Genova, Bruzza — Novara, Caccia, e nelle principali farmacie.

PÂTE PECTORALE DE RÉGNAULD AINÉ

La **PASTA PETTORALE di Regnauld Maggiore** è dal 1820 di un uso popolare in Francia contro i *raffreddori*, il *catarro*, il *gvippe*, la *raucedine* e l'*irritazione di petto*. Veggasi la dichiarazione autentica del sig. **Pariset**, medico degli ospedali di Parigi e segretario perpetuo dell'Accademia di Medicina, che è unita alle scatole. — Se ne prende un pezzo ogniqualvolta si prova il bisogno di tossire o di espettorare.

Prezzo: 1 fr. la 1,2 scatola, 1 75 la scatola.

L'Etichetta porta la firma di **Regnauld Ainé**. — Deposito generale, *rue Caumartin, 45*, a Parigi. — Deposito centrale in Torino presso l'Agenzia D. MONDO. — Vendesi: *Genova*, Lertora, Bruzza; *Milano*, Zanetti, e presso le principali farmacie.

SIROPPO E PASTA BERTHE

ALLA CODEINA

Le più importanti osservazioni, raccolte da uomini, i cui pareri sono tenuti in gran pregio dalla facoltà medica, hanno da molto tempo dimostrato l'efficacia del **Siroppo** e della **Pasta** di **Berthé**, e la superiorità de' loro effetti contro i raffreddori, le tossi ostinate e affaticanti, il grippe, il catarro, la tosse canina, la bronchite e la tisi polmonare; non è dunque da maravigliarsi della preferenza data a questa preparazione da medici e da malati, e della importanza sempre crescente del suo smercio.

Prezzo del Siroppo Fr. ***3 50*** — Id. ***della Pasta*** Fr. ***2***.

Depositario generale a Parigi MENIER, farmacista e droghiere, 37, rue St^e-Croix de la Bretonnerie. — Agente commissionario in Italia D. MONDO, via B. V. degli Angeli, n. 9, Torino. Vendita in *Torino*: Bonzani, Doragrossa, 19; Depanis, via Nuova; *Milano*, Zanetti; *Genova*, Lertola, Bruzza.

CONTRO LA MAGREZZA

abituale e malaticcia. — Il ***Cioccolato Boille*** *bromo-jodurato* supplisce con vantaggio l'*Olio di fegato di merluzzo.* Alimento e medicina. — « Non si può mettere in dubbio la potente influenza della composizione **bromo-jodurata** sulla digestione e sul nutrimento. » (*Rapporto dell'Accademia*). — Prezzo: **7 fr.** il mezzo kilo. — ***Pillole*** e ***Cioccolati*** bromo-jodurati e ferrati. — Farmacia **B. Boille**, 34, *rue de la Chaussée d'Antin*, Parigi.

Agente commissionario D. MONDO, *via B. V. degli Angeli*, 9. — Vendonsi: *Torino*, da Depanis e da Bonzani, e nelle principali farmacie d'Italia.

MALATTIE DELLA PELLE

GRANELLINI e SCIROPPO

D'IDROCOTILE ASIATICA

di **G. LEPINE**

Esposiz. 1855. *per combattere le malattie della pelle anche le più ribelli,* Esposiz. 1855.

le affezioni scrofolose e reumatiche

e tutte quelle che provengono dall'alterazione del sangue.

Risulta dal rapporto favorevole fatto all'Accademia imperiale di medicina e dalle osservazioni dei signori dottori CAZENAVE, DEVERGIE, POUPEAU, BOILEAU, RAYER, HERVEY DE CHÉGOIN, TROUSSEAU, BOUCHARDAT, ecc. e da quelle raccolte negli ospedali inglesi, che questo rimedio è il più potente depurativo conosciuto e quello la cui azione è più pronta e più sicura contro dette affezioni. (Prezzo: **Sciroppo 6** fr. la bottiglia — **Granellini 5 50** fr. la boccetta.)

« Gli *eczemi* per i quali ho impiegato le preparazioni d'IDROCOTILE sono eczemi localizzati, in generale molto ribelli. Esse hanno portata la guarigione in tutti i casi ed in uno spazio di tempo brevissimo. »

D.r DEVERGIE, *med. dell'osp. di S. Luigi.*

« Questo medicamento è un agente serio chiamato a rendere i più grandi servizi nelle *affezioni cutanee*.

D.r CAZENAVE, *med. dell'osp. di S. Luigi.*

« Le erpeti ribelli, le oftalmie, le ulceri, i reumatismi cronici non resistono all'impiego dell'IDROCOTILE.

D.r BOILEAU.

Presso **E. Fournier**, farm., 26, via d'Anjou-St-Honoré; per la vendita all'ingrosso, Casa **Labélonye**, via Bourbon-Villeneuve, 19.

Agente commissionario in Torino D. MONDO, *via B. V. degli Angeli*, 9. — Vendonsi: *Torino*, da Bonzani e da Depanis; *Milano*, da Zanetti e nelle principali farm. d'Italia.

PETTINI IN CAOUTCHOUC INDURITO

In quattro anni di esperienza il *Pettine* in *Caoutchouc* ha acquistata una voga ben meritata non solo in Francia, ma nel mondo intero, essendo omai riconosciuto che mentre costa meno degli altri, esso è il migliore, il più morbido ed il solo che non rompa o strappi il capello.

Sola fabbrica privilegiata con medaglia all'Esposizione del 1855 **Fauvelle Delebarre**, 10, Boul. Bonne-Nouvelle, Parigi. — Deposito centrale in Torino presso l'AGENZIA D. MONDO.

B. d. g. r. g.

APPARECCHI ELETTRO-MEDICI

I soli approv. dall'Acc. med. di Parigi **PULVERMACHER** I soli prem. all'Esp. univers. del 1855.

disposti secondo la natura e la sede delle malattie in:

PREZZO	
10 e 15 fr.	CATENA (per nevralgie, reumatismi, sciatica, lombagine, emicrania, sordità) FASCE (nervosa, paralisia, epilessia, isterismo, debolezza gener., insonnia.
» 5 fr.	BRACCIALETTO per tremiti, crampi, debolezza parziale di membra, contusioni.
5 e 10 fr.	COLLARE per torci-collo, tosse nerv., vertigini, ronzio alle orecch., tosse can.
10 e 15 fr.	CINTURA per dolori di ventre, di stomaco, di fegato, mal di costa, batticuore.
» 5 fr.	STECCA per indigest., palpitaz. nerv., malattie di latte, asma, dolori di petto.
15 fr. e più	BATTERIA per contrazioni muscolari.

J.-L. PULVERMACHER et C., 18, rue Favart, Paris.

Per particolari più espliciti e concludenti v. l'opuscolo: *L'Electricité médicale à l'usage de tout le monde*, pag. 88, 1 fr.

Deposito centrale per l'Italia presso l'Agenzia D. Mondo, Torino, via Madonna degli Angeli, 9. Vendesi anche in *Torino* da Depanis -- *Genova*, Bruzza -- *Alessandria*, Basilio -- *Novara*, Caccia -- *Sassari*, Solinas -- *Vercelli*, Bertoletti.

DIAFANIA

ossia l'arte d'imitare le pitture sul vetro. Fogli trasparenti con vedute, soggetti religiosi e di ogni genere, che hanno lo splendore e la durata degli antichi vetri colorati. Metodo facile ed ingegnoso, per cui ognuno può decorare da sè ed a buon prezzo le invetriate di una stanza e di una chiesa. —

PANORAMA

da giardini e terrazze, saloni, ossia globi di cristallo argentato riflettenti gli oggetti circostanti ed i lontani. — Prezzo da L. 3 a L. 100 ed oltre. — Deposito presso l'Agenzia D. MONDO, Torino, via della Madonna degli Angeli, n. 9. (Spedizioni in provincia).

Medaglia di bronzo alla Società delle scienze industriali di Parigi

Non più CAPELLI BIANCHI

MELANOGENE

TINTURA PER ECCELLENZA di DICQUEMARE Maggiore, di Rouen, per tingere all'**istante in ogni colore** i capelli e la barba senza pericolo per la **PELLE** e senza alcun odore. Questa tintura è **superiore a quelle adoperate fino al giorno d'oggi**. Fabbrica a Rouen, *rue St-Nicolas*, 39. Deposito a Parigi, presso i principali parrucchieri e profumieri. — **Prezzo fr. 6.**

Deposito centrale in Torino presso l'Agenzia D. MONDO, via B. V. degli Angeli, 9. Vendesi anche presso Tione, via S. Francesco di Paola, N. 27.

PENNE-EMMANUEL

(MANIFATTURA DI BIRMINGHAM)

A SERBATOIO O A PUNTA DI DIAMANTE, accessibili a tutte le mani, d'un uso indefinito, generalmente impiegate nelle Amministrazioni e nel Commercio.

Prezzo della scatola di 100 Penne: fr. 3 50
» mezza scatola di 50 » » 2 »

Deposito centrale presso l'AGENZIA D. MONDO, Torino, via B. V. degli Angeli, 9.

CONFETTI DI GÉLIS E CONTÉ

APPROVATI DALL'ACCADEMIA IMPERIALE DI MEDICINA DI PARIGI.

Il rapporto Accademico constata la loro superiorità incontestabile sopra tutte le altre preparazioni ferruginose, e la loro costante efficacia, sia contro la **Clorosi** (*colori pallidi*), la **Leucorrea** (*flusso bianco*), sia per fortificare i temperamenti deboli. — **I confetti di Gélis e Conté**, si vendono in scatole quadrate, ricoperte da una etichetta ed un involglio a due colori, e sigillate con una fascia color di rosa inimitabili. Quest'ultima porta la firma del signor Labélonye, depositario generale in Parigi, (rue Bourbon-Villeneuve, 19).

Agente commissionario per l'Italia D. Mondo, via B. V. degli Angeli, num. 9, Torino.

Trovasi nelle farmacie di: *Torino*, Depanis via Nuova, vicino a piazza Castello; Bonzani via Doragrossa, 19; *Alessandria*, Basilio; *Aosta*, Galesio; *Asti*, Boschiero; *Biella*, Masserano; *Cagliari*, Cugusi; *Casalnovo*, Reica; *Casale*, Ogliotti; *Chambery*, H. Julien e C.; *Cuneo*, Cairola; *Domodossola*, Samonini; *Genova*, Bruzza e De Negri; *Mortara*, Sartorio; *Mondovì-Piazza*, F. Vassallo; *Nizza*, Musso e Dalmas; *Novara*, Caccia; *Novi*, Palissarolo; *Pallanza*, Franzi; *Savigliano*, Calandra; *Santhià*, Aimonino; *Sassari*, Solinas; *Sartirana*, Novaretti; *Savona*, Albenga; *Vercelli*, Bertoletti.

CARTA JOB PER CIGARETTI

Scatole di 6000 foglietti in 120 fogli ciascuno .	Prezzo L. 5 30
Un terzo di scatola . . . . »	» 2 »
Scatole di 4,500 foglietti in 60 libretti da 75 fogli ciascuno »	» 4 75
La metà . . . . »	» 2 50

Deposito presso l'Agenzia D. Mondo, via Madonna degli Angeli, num. 9. (Spedizione contro vaglia postale).

VERO RIMEDIO LE ROY

della farmacia **COTTIN**, suo genero *via della Senna n. 51, Parigi.*

I signori medici e quanti altri hanno con ragione riposto la loro fiducia in questa eccellente medicina, la più accreditata e la più efficace nella cura delle malattie generate dalla alterazione degli umori, non potrebbero mai procedere abbastanza cauti nell'accertarsi della provenienza di tale rimedio, dacchè esso spacciasi in grande quantità, contraffatto, e il più delle volte nocivo. Ora il segno a cui si dovrà riconoscere il vero *Le Roy*, è un'etichetta gialla col **Timbro imperiale del Governo francese** e la nostra firma a mano, fra il turacciolo della boccetta e la carta turchina, avente l'impressione del nostro suggello.

SIGNORET *Dott. Medico Consulente successore di Le Roy, via della Senna. 51.*

Deposito presso le principali farmacie d'Italia. I signori farmacisti potranno dare le loro commissioni ai seguenti agenti generali:

Torino, D. Mondo, via B. V. degli Angeli, 9. — *Nizza*, Dalmas, farm. — *Trieste*, Serravallo, farm. — Vendita al minuto: *Torino*, Depanis, Via Nuova, Bonzani, Doragrossa, 19.

PILLOLE DI BLANCARD

AL JODURO DI FERRO INALTERABILE

APPROVATE DALL'ACCADEMIA DI MEDICINA DI PARIGI,

Autorizzate del Consiglio sanitario di Pietroburgo,

Esperimentate negli Ospedali di Francia, del Belgio, d'Irlanda, di Turchia, ecc.

Menzioni onorevoli alle esposizioni universali di New-York 1853 e di Parigi 1855.

Protette da un involucro resinoso-balsamico di un'intiera tenacità, queste pillole hanno il vantaggio di essere inalterabili, senza sapore, di un piccolo volume, e di non affaticare gli organi digestivi. Partecipando delle proprietà dell'IODIO e del FERRO, esse convengono specialmente nelle affezioni clorotiche, scrofolose, tubercolose (*colori pallidi, umori freddi, tisi*), la leucorrea, l'amenorrea, l'anemia, ecc.; finalmente esse offrono ai medici un rimedio dei più energici per modificare le costituzioni *linfatiche, deboli o affievolite.*

N. B. Il joduro di ferro impuro o alterato è un medicamento infedele e qualche volta pericoloso, e non si potrebbe mai raccomandare abbastanza ai medici, farmacisti ed ammalati di assicurarsi dell'origine delle *Pillole di Blancard*, quando vogliono sperimentare l'efficacia di quelle preparate dallo stesso inventore.

Deposito generale presso **BLANCARD**, farm. *rue Bonaparte*, 40, a **Parigi**. Vendita all'ingrosso a **Torino**, Agenzia D. Mondo; **Milano**, Bertarelli di Tomaso; Zanoni e Barbetta; Erba; Galliani e Mazza; **Firenze**, Pieri; **Livorno**, Boccacci; **Pisa**, C. Perroux. Vendita al minuto nelle principali farmacie d'Italia.

HYDROCLYSE

Nuova invenzione a zampillo continuo per clisteri e iniezioni; il solo senza stantufo, gallassa o molla, che non esiga alcuna cura pel suo mantenimento. Ricchioso in belle scatole non è soggetto a verun sconcerto, ed è comodissimo per viaggio. A. PETIT, inventore dei *clysopompes*, rue de la Cité, 19, a Parigi. Prezzo L. 7 50 - 9 - 11 e 14. Deposito presso l'*Agenzia D. Mondo*, via B. V. degli Angeli, 9, Torino.

IRRIGATORE

a getto continuo, per clisteri, che si carica come un orologio, secondo il sistema del dott. Eguisier. Prezzo L. 15, con scatola L. 20.

Deposito presso l'Agenzia D. Mondo, Torino, via B. V. degli Angeli, 9.

POLVERE D'IREOS

genuina di Firenze, per profumare gli abiti, per la biancheria, la toeletta e per frizioni nei bagni. — Prezzo L. 1 20 al pacco. Deposito presso l'Agenzia **D. Mondo**, via B. V. degli Angeli, n. 9, Torino. Alessandria presso Basilio, farm.

Tip. dell'*Opinione* diretta da C. Carbone.